

COOPERATIVA SOCIALE CITTÀ SO.LA.RE.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI

Art.1) E' costituita, con sede in Padova, in via Pierobon 13/a, una società cooperativa di solidarietà sociale a responsabilità limitata denominata: "COOPERATIVA SOCIALE CITTA' SO.LA.RE. a responsabilità limitata".

Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050, ma potrà essere dall'assemblea straordinaria, sciolta prima di tale termine o prorogata.

Art.2) Lo scopo che la Cooperativa intende perseguire è: l'interesse generale della comunità alla promozione umana, alla tutela della salute e all'integrazione sociale dei cittadini italiani e stranieri, attraverso attività diverse in strutture di produzione, lavoro e servizi, nelle quali realizzare l'integrazione, la formazione, la riabilitazione, il recupero educativo, lavorativo e sociale, sia di persone svantaggiate, così come considerate dall'art.4 comma 1 della L. 8.11.91 n.381, sia di persone con difficoltà di inserimento nella vita sociale e lavorativa sia di soggetti caratterizzati da menomazioni e difficoltà temporanee, in condizioni di trattamento socio riabilitativo, fino al perdurare delle predette difficoltà, nell'ambito di percorsi messi in atto dalla cooperativa anche in collaborazione con forze economiche produttive, enti pubblici e privati e cooperative sociali.

Art.3) La Cooperativa, al fine di raggiungere gli scopi previsti all'art.2 del presente statuto, potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a detto oggetto, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, agricola e commerciale, creditizia e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. In relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, e a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- a. aziende agricole in proprietà o in affitto;
- b. attività di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli in proprio o acquistati;
- c. lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;
- d. attività di manutenzione di verde pubblico o privato e altre nell'ambito della raccolta differenziata di rifiuti e dei servizi ecologici;

- e. servizi pubblici o privati, anche attraverso convenzioni, inerenti ai settori agricoli, artigianali, prestazioni di servizi, attività sociali e culturali;
- f. concorrere ad aste pubbliche e private, gare d'appalto, a licitazioni e trattative private e stipulare convenzioni e accordi come previsto dalla legge;
- g. produzione e commercializzazione di beni, anche non prodotti dalla cooperativa, ma che possono rientrare nelle finalità della stessa;
- h. acquisizione e gestione di case alloggio, comunità o diversi;
- i. costituire centri di lavoro finalizzati alla produzione, lavorazione e riparazione di manufatti in materiali vari, nonché attività agricole e di allevamento e altre;
- j. gestire attività di formazione e consulenza, servizi educativi e iniziative anche promozionali che concorrono al raggiungimento degli scopi della cooperativa;
- k. assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;
- l. dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- m. favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e sportive, sia con creazione di apposite sezioni, sia con la sollecitazione della partecipazione ad organismi ed enti idonei come gli organismi pubblici preposti alla salute e all'assistenza;
- n. ottenere fondi, sovvenzioni, lasciti o qualunque altro tipo di erogazione liberale da enti pubblici e privati;
- o. costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative;
- p. essere socia di società a responsabilità limitata nei limiti delle vigenti disposizioni di legge;
- q. richiedere e utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato italiano, dalla Regione e dagli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti;
- r. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti e del risparmio sociale, limitatamente ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.
- s. svolgere attività di autotrasporto merci e/o persone per conto terzi.

Art.4) Il numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci ordinari, distinti in soci prestatori, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità e soci fruitori, che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;
- soci sovventori che partecipano a programmi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale oppure a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

Ogni socio è iscritto ad una apposita sezione del libro soci, in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Ai soci che prestano attività di lavoro nell'ambito della cooperativa, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, spetta un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri di equità, tenuto conto della qualità e quantità del lavoro svolto e del livello di responsabilità dell'incarico e secondo il C.C.N.L.. Il Consiglio può deliberare anche che il compenso, in particolari casi, sia in natura (es. retta casa famiglia – mensa e altro).

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci, nel regolamento interno.

Art.5) I soci sono tenuti:

- a. a versare la quota sociale. L'ammontare delle quote di ogni socio non deve superare il limite massimo né deve essere inferiore al minimo, previsti dalla legge;
- b. ad osservare lo statuto, il regolamento interno e le delibere prese dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- c. a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di Amministrazione.

Art.6) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Art.7) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere escluso il socio dal Consiglio di Amministrazione:

- a. che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b. che, in qualunque modo, danneggi moralmente o materialmente la società;

- c. che svolga attività in contrasto o in concorrenza con quelle della società;
- d. che non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nel regolamento previsto dall'art.26 oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- e. che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società.

Nei casi indicati alle lettere b. ed e. il socio inadempiente deve essere invitato a mezzo di lettera raccomandata a mettersi in regola e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente.

La deliberazione di esclusione deve essere presa dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

Detta deliberazione deve essere comunicata a mezzo di lettera raccomandata all'interessato, il quale può ricorrere al Collegio arbitrale.

Il ricorso, a pena di decadenza deve essere proposto con lettera raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione. Detto ricorso non ha effetto sospensivo e il suo accoglimento non dà diritto al risarcimento dei danni, ma fa soltanto riacquistare all'interessato la qualità di socio.

Art.8) I soci esclusi per motivi indicati dall'art.7 lettere b., c., d., e., perdono a titolo di penale il diritto di metà della quota sociale che verrà devoluta a fondo di riserva.

PATRIMONIO SOCIALE

Art.9) Il patrimonio della società è costituito:

- a. dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali di valore compreso nei limiti di legge;
- b. dal Fondo Riserva Legale Indivisibile a cui viene accantonato il 20% degli utili risultanti da bilancio;
- c. dal Fondo Riserva Legale Indivisibile costituito: dalle eccedenze attive di bilancio (dopo i dovuti accantonamenti previsti per legge); dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi; da qualunque altro importo che pervenga alla cooperativa per atti di liberalità, lasciti o per contributi in conto capitale da enti pubblici e privati;
- d. da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- e. dal Fondo per lo Sviluppo Tecnologico o per la ristrutturazione e potenziamento aziendale.

Art.10) Le quote sociali non possono essere cedute.

ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO

Art.11) L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione

provvederà alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarli, entrambi, con criteri di oculata prudenza.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a. non meno del 20% al Fondo di Riserva Legale;
- b. una quota a Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura fissata dalla legge;
- c. il rimanente da destinare al Fondo Riserva Straordinaria Indivisibile, a scopi mutualistici, beneficenza e assistenza, da stabilirsi dall'assemblea, oppure, quando ne sia delegato, dal Consiglio di Amministrazione.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

ORGANI SOCIALI – ASSEMBLEA

Art.12) L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro sei mesi in casi particolari motivati e giustificati, per l'approvazione del bilancio, la nomina delle cariche scadute, l'approvazione dei programmi pluriennali e annuali dell'attività sociale e la trattazione di tutti gli argomenti di sua competenza posti all'ordine del giorno.

Art.13) Il Consiglio di Amministrazione potrà convocare l'Assemblea quante volte lo riterrà opportuno alla gestione sociale. L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti di cui dispongono tutti i soci oppure dal Collegio Sindacale. La convocazione dell'Assemblea sarà fatta a mezzo avviso da pubblicarsi, insieme all'elenco delle materie da trattare, nella sede sociale e da spedirsi a tutti i soci e i sindaci al loro domicilio almeno quindici giorni prima dell'adunanza. Nell'avviso suddetto dovrà essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione che potrà essere tenuta anche il giorno successivo a quello stabilito per la prima.

Art.14) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno una metà dei soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole della maggioranza dei soci.

In questo caso i dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata, dai soci intervenuti all'Assemblea, non oltre tre giorni

dalla chiusura della stessa e, dai soci non intervenuti, non oltre 15 giorni dalla data dell'Assemblea.

Art.15) Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'Assemblea.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto, se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quinto dei voti dei soci presenti o rappresentati. Se avvengono votazioni a scheda segreta, il Presidente nominerà tra i presenti due scrutatori.

Art.16) Le deliberazioni proposte si considerano approvate se il numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti presenti o rappresentati.

Art.17) L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed, in sua assenza, dalla persona designata dall'Assemblea.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.18) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 a 11 membri.

Gli amministratori durano in carica un triennio e sono sempre rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'Assemblea; ad essi spetta il solo rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni.

I Consiglieri eleggono tra di loro un Presidente ed un Vice Presidente.

Nel caso che, per una qualsiasi ragione, nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti, unitamente ai sindaci, provvederanno alla sostituzione dei mancanti con altri scelti fra i soci, che rimarranno in carica fino alla convocazione della prima assemblea ordinaria.

Art.19) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.

La Convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi o da recapitarsi a mano non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo di telegramma o telefax o posta elettronica, in modo che i Consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le votazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente, nelle segrete, la parità comporta la reiezione della proposta.

Le votazioni sono normalmente palesi. Sono segrete quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere o quando si tratti di affari nei

quali siano interessati Sindaci o Amministratori o loro parenti e affini fino al terzo grado.

Art.20) Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelle che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, oppure a un comitato esecutivo il cui numero e le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso Consiglio.

Al Consiglio spetta l'assunzione e il licenziamento del personale della società, fissandone pure le retribuzioni e le mansioni; è di sua competenza la delibera per l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.

Art.21) La firma e la rappresentanza sociale e legale spetta o al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale, perciò, può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente o nell'assenza di questo, a un Consigliere designato dal Consiglio.

Il Presidente e chi lo sostituisce può delegare la firma sociale ad altro Consigliere con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art.22) Il Consiglio di Amministrazione può deliberare sull'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche, o compromettere in arbitri controversie riguardanti la società.

COLLEGIO SINDACALE

Art.23) Il collegio Sindacale è nominato solo se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea.

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche tra i non soci. L'Assemblea nominerà pure il Presidente del Consiglio stesso. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili. I componenti del Collegio Sindacale non hanno diritto a retribuzione salvo che non lo deliberi l'Assemblea.

Art.24) Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

E' pure compito dei sindaci:

- a. accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'osservanza delle norme legislative;

- b. accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà della società o ricevuti in pegno, cauzione o custodia,
 - c. verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;
 - d. intervenire alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e possibilmente anche a quelle del comitato esecutivo quando questo sia costituito;
 - e. convocare l'Assemblea qualora non vi provvedano gli Amministratori.
- I Sindaci hanno tutti gli altri doveri e compiti stabiliti dalla legge.

COLLEGIO ARBITRALE

Art.25) “Ogni eventuale controversia che avesse a sorgere fra i soci e la Cooperativa, oppure fra i soci in dipendenza del presente statuto e della gestione sociale, sarà decisa da un collegio di tre arbitri, di cui due nominati dalle parti e un terzo dall'Assemblea.

Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore, giudicherà inappellabilmente, anche senza le formalità di procedure, irritualmente.”

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.26) Il funzionamento tecnico e amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Art.27) In qualunque caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con maggioranza stabilita dall'art.15 (primo e secondo comma), nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, previo rimborso ai soci delle quote effettivamente versate al loro valore nominale, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11, comma 1 della legge n. 59 del 30/01/92 e seguenti leggi.

Art.29) Per tutto quanto non regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata, rette coi principi della mutualità.